

Sezione 1

Art.2 – Attività e caratteristiche del rischio

Caratteristiche del rischio (a titolo esemplificativo ma non limitativo)

- *Eliminare il penultimo paragrafo da “Nel caso di modificazioni e/o trasformazioni” fino a “...la responsabilità e/o l’onere di assicurare.”*

Sezione 3

Art. 2 – Esclusioni

- Alla lettera b) aggiungere: “eruzioni vulcaniche, mareggiate, penetrazione di acqua marina”
- *Alla lettera f) aggiungere i seguenti: “frode, truffa, infedeltà dei dipendenti, malversazione e loro tentativi”.*
- Sostituire la lettera k) con: “sono esclusi i danni causati da/conseguenti a lavori di costruzione, modifica e trasformazione di fabbricati, montaggi, smontaggi, manutenzione e revisione di macchinari, lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria se non preventivamente concordati con l’assicuratore”
- *Aggiungere inoltre le seguenti esclusioni:*
 - guasti e rotture meccanici, anormale funzionamento ad eccezione dei beni rientranti nella definizione di apparecchiature elettroniche;
 - sospensione o interruzione di forniture di energia, gas, acqua, purché tale sospensione e/o interruzione non sia stata provocata da evento non altrimenti escluso che abbia colpito le cose assicurate;
 - difetti noti all’assicurato all’atto della stipulazione della polizza;
 - eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
 - contaminazione chimica, biologica o nucleare.

- *Sostituire la lettera p) con quanto segue:*

“A parziale modifica delle condizioni di polizza si intendono esclusi dalle coperture assicurative qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di indennizzo o risarcimento, costo o spesa di qualunque natura, direttamente o indirettamente causato da, contribuito, derivante o nascente da, o relativo a, una Malattia Trasmissibile o qualsiasi timore o minaccia (reale o percepita) di quest’ultima.

Per Malattia Trasmissibile si intende qualunque patologia o malattia che possa essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualunque organismo a un altro organismo, ove:

- per sostanza o agente si intende, tra gli altri ed a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi virus, batterio, parassita o altro organismo o qualsiasi sua variante, considerati viventi o meno, e
- il metodo di trasmissione, sia esso diretto o indiretto, include, a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione attraverso liquidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto solido, liquido o gassoso, o tra organismi, e
- la patologia o malattia, la sostanza o l’agente possano provocare o minacciare danni alla salute o al benessere della persona o possano causare o minacciare danni, deterioramento, perdita di valore, perdita di commerciabilità o perdita d’uso di beni materiali assicurati.

Ai fini della presente clausola si precisa che perdita, danno, reclamo, costo, spesa o altra somma, includono, a titolo esemplificativo, i costi di decontaminazione, pulizia, disinfezione,

rimozione, monitoraggio o test, nonché i danni che derivano dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio disposti dalle competenti Autorità anche in relazione alla chiusura o alla restrizione dell'attività.

La presente clausola si applica a tutte le garanzie della presente polizza, alle eventuali estensioni di copertura, coperture aggiuntive, alle eccezioni a qualsiasi esclusione e altre garanzie in copertura.

Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni della presente polizza rimangono invariati."

➤ *Sostituire la lettera q) con quanto segue:*

"È esclusa qualsiasi perdita, danno, responsabilità, sinistro, costo o spesa direttamente o indirettamente causati da, contribuiti da, risultanti da, derivanti da o in connessione con un Incidente Cyber che comporti la perdita, il danno, la distruzione, distorsione, cancellazione, non disponibilità, corruzione o alterazione dei Dati Elettronici o del/i Sistema/i Informatico/i.

Sono da intendersi comunque coperte le perdite materiali ed i danni ai beni assicurati nella polizza originale causati da un evento dovuto ad un rischio assicurato nella suddetta polizza, ivi inclusa l'interruzione dell'attività che ne derivi, anche se causata da un Incidente Cyber.

Definizioni

Nella definizione di "Incidente Cyber" sono compresi tutti i danni causati o conseguenti da:

- atti non autorizzati o dannosi indipendentemente dal tempo e dal luogo di loro compimento e dall'eventuale ricorso ad una minaccia od all'inganno;
- software intrusivi o malevoli;
- errori di programmazione o dell'operatore commessi dall'assicurato o da qualsiasi altra persona da esso autorizzata o incaricata;
- qualsiasi interruzione involontaria o non pianificata, totale o parziale, del sistema informatico dell'assicurato anche non direttamente causata da perdita o danno materiale di strumenti hardware;
- accesso, elaborazione, utilizzo o comunque operatività di qualsiasi Sistema informatico o di Dati elettronici effettuata da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone;

Per "*Sistema informatico*" si intende l'insieme degli strumenti informatici hardware e software (calcolatori, software di base, apparati o sottosistemi elettronici, programmi, ecc.) anche nel caso siano tra loro interconnessi in rete, preposti ad una o più funzionalità o servizi di elaborazione incluso qualsiasi input, output o dispositivo di archiviazione elettronica dei dati associato, apparecchiatura di rete o struttura di backup.

Per "*Dati elettronici*" si intendono informazioni organizzate in complessi logicamente strutturati, elaborabili a mezzo di programmi.

Per "*Software intrusivi o malevoli*" si intende ad esempio la categoria dei virus informatici, atti ad interferire con le operazioni delle apparecchiature elettroniche al fine di danneggiare, distruggere o carpire informazioni, diffonderle indebitamente o criptarle al fine di estorcere denaro per la decriptazione, nonché diffondersi in altre apparecchiature elettroniche o Sistemi informatici allo scopo di arrecare danni, rallentarli o renderli inutilizzabili o causare altri problemi nel corso dell'esecuzione di programmi software."

➤ *Aggiungere la seguente clausola:*

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE

Resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità:

(i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva ("le Acque"), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / Territori o relative Acque e con l'eccezione delle rotte internazionali;

(ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque;

(iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi.

In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all'assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio.

Paesi / Territori non compresi nell'oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola:

AFGHANISTAN, CUBA, BIELORUSSIA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA E REGIONI POP. DI DONECK E DI LUGANSK, MYANMAR, REGIONE POPOLARE DI KHERSON E DELLA REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA

La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.

Art. 3 - Beni esclusi

- *Aggiungere il seguente punto: "11. Impianti fotovoltaici e relative componenti";*
- *Aggiungere quanto segue: "Si intende esplicitamente escluso dalla copertura assicurativa il furto di gronde e pluviali, elementi di finitura dei fabbricati, materiali ferrosi in genere e cavi esterni ai fabbricati contenenti le cose assicurate, nonché gli eventuali guasti cagionati dai ladri in tali occasioni o anche solo nel tentativo di asportare tali beni."*

Art. 5 – Ricorso terzi e locatari

- Ridurre la percentuale relativa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni dal 30% al 20%.

Art. 6 – Rottura di lastre, vetri e insegne

- Precisare che si intendono esclusi i danni causati da eventi atmosferici

Art. 7 – Fenomeno elettrico

- *Aggiungere il seguente comma: "d) i guasti, i vizi e i difetti la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni previste dal contratto di assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dal Contraente o dall'Assicurato."*

Art. 8 – Merci in refrigerazione

- *Sostituire il punto b) con quanto segue: "b) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso, purché tali guasti o rotture siano causati da eventi non esclusi all'Art. 3 – ESCLUSIONI.*

Se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo si prolunga oltre sei ore, il Contraente o l'Assicurato si impegna a darne immediato avviso alla Società con telegramma urgente o col mezzo più rapido e sicuro disponibile ed a fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno."

Art. 11 - Eventi socio-politici

➤ *Sostituire con:*

“Art. 11 - Eventi socio-politici, terrorismo e/o sabotaggio

Relativamente ai danni materiali avvenuti a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, atti di Terrorismo e sabotaggio la Società non indennizzerà i danni:

- da interruzione di processi di lavorazione;
- derivanti da interruzioni di servizi quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni anche di dati;
- da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro;
- da alterazione o omissione di controlli o manovre;
- da imbrattamento;
- ai Dati Elettronici e al Sistema Informatico;
- da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari.

Relativamente ai danni materiali avvenuti a seguito di occupazione delle aree in cui si trovano i beni assicurati, qualora la stessa si protrasse per oltre dieci giorni consecutivi, la Società non indennizzerà le distruzioni, i guasti o i danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.”

Art. 12 - Terrorismo e/o sabotaggio

➤ *Eliminare l'articolo.*

Art. 17 – Allagamenti

➤ *Si intende sostituito con il seguente:*

“Art. 17 - Inondazioni, alluvioni, allagamenti

➤ *Sostituire con il seguente testo:*

“Relativamente ai danni materiali direttamente causati da inondazioni, alluvioni, allagamenti, la Società non indennizzerà i danni:

- ai beni posti in locali interrati o seminterrati;
- alle cose mobili all'aperto;
- causati da rottura, ingorgo o traboccamento delle grondaie, dei pluviali e dei condotti di scarico.

La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6.”

Art. 18 – Eventi atmosferici

➤ *Sostituire l'articolo con quanto segue:* “Relativamente ai danni causati ai beni assicurati da fenomeni atmosferici, intendendosi per tali la grandine, il vento e quanto da esso trasportato, si intendono esclusi i danni a:

- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all'aperto ad eccezione di serbatoi, impianti fissi e Beni elettronici all'aperto per natura e destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, tensostrutture, tendo-strutture e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;

- lastre di cemento-amianto o di fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto di grandine.

La garanzia è operante quando detti fenomeni siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze.

I danni di bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, verificatisi all'interno dei fabbricati, sono compresi in garanzia solo a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra".

Art. 20 – Sovraccarico da neve. Ghiaccio, gelo.

- *Sostituire l'intero articolo con quanto segue:*

"SOVRACCARICO NEVE

Relativamente ai danni materiali causati da Sovraccarico neve, la Società non indennizzerà i danni causati a:

- Fabbricati non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento dell'edificazione dei Fabbricati stessi e al loro contenuto;
- Fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia influente ai fini della presente garanzia) e al loro contenuto;
- capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture, baracche in legno o plastica ed al loro contenuto;
- lucernari, vetrate e serramenti in genere, pannelli fotovoltaici e solari e consimili installazioni esterne, salvo che il loro danneggiamento sia causato dal crollo totale o parziale del fabbricato in seguito al sovraccarico di neve.

GELO

Relativamente ai danni materiali causati da gelo, la Società indennizzerà unicamente i danni di rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere. Non verranno indennizzati i sinistri avvenuti oltre le 48 ore dalla sospensione dell'attività lavorativa e/o della produzione e distribuzione di energia termica o elettrica."

Art. 22 – Differenziale storico-artistico

- Si precisa che lo stesso opera nei limiti di indennizzo previsti per la garanzia colpita da sinistro.

Art. 23 – Furto e rapina (SEZIONE FURTO)

Determinazione dell'ammontare del danno

- *Aggiungere quanto segue:* "L'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate – col limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro."

Sezione 5 – Gestione dei sinistri

Art. 7 – Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale

- *Eliminare il seguente disposto:* "Relativamente alla partita fabbricati, entro 180 giorni dalla decorrenza dell'assicurazione, la Società avrà la facoltà di provvedere con proprie risorse economiche alla valutazione del costo di ricostruzione a nuovo dei fabbricati assicurati, attraverso il ricorso ad una Società di Stima benevola ad entrambe le parti. Le risultanze della valutazione verranno comunicate dalla Società al Contraente e, se accolte, verrà preso atto delle eventuali differenze a decorrere dalla successiva scadenza del premio o della rata di premio. I nuovi valori assicurati costituiranno stima accettata tra le parti, intendendo per tale il valore a nuovo attribuito al bene in accordo tra il Contraente e la Società. Fino alla data in cui

tale comunicazione sia stata ricevuta dalla Contraente, l'Assicurazione si intende operante in totale deroga alla regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c."

Art. 8 – Acquisizione e cessione di enti - Leeway Clause

- *Il limite in percentuale si intende ridotto da 30% a 20% e si precisa che lo stesso deve intendersi alternativo e non cumulabile con la percentuale del 20% prevista all'art 7 per la deroga alla proporzionale.*
- *Eliminare il punto e).*

Art. 12 – Anticipo indennizzi

- *Inserire il limite massimo dell'acconto pari ad € 2.500.000.*

Art. 13 – Rinuncia all'azione di surroga

- *Eliminare il termine "fornitori".*

Sezione 6 – Somme assicurate, franchigie, scoperti e calcolo del premio

- *Prendere atto delle modifiche sopra riportate ed eliminare i riferimenti alle garanzie non prestate.*
- *Per le garanzie sotto riportate i limiti/franchigie/scoperti indicati nel capitolato si intendono sostituiti con quanto di seguito indicato. Restano validi tutti gli altri limiti/franchigie/scoperti riportate nella tabella del capitolato e non esplicitamente modificati.*

Art. 2 – Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Limite per sinistro e per anno: € 60.000.000

Franchigia frontale: € 1.000,00

SEZIONE ALL RISKS INCENDIO

- **Onorari di architetti, professionisti e consulenti:** inserire un sottolimito del 5% del danno con il massimo di € 50.000 per sinistro e per anno.
- **Spese peritali:** inserire un sottolimito del 5% del danno con il massimo di € 50.000 per sinistro e per anno.
- **Eventi socio-politici (Opzione base):** scoperto 10% con il minimo di € 2.500 per sinistro.
- **Eventi atmosferici (Opzione base):** scoperto 15% con il minimo di € 5.000 per singola ubicazione. Per serbatoi e impianti fissi all'aperto per natura e destinazione scoperto 15% minimo € 5.000 per sinistro. Per serbatoi e impianti fissi all'aperto per natura e destinazione: inserire un sottolimito di indennizzo di € 150.000 per sinistro e per anno.
- **Sovraccarico neve, ghiaccio, gelo (Opzione base) eliminare e sostituire con:**
 - Sovraccarico Neve:** limite di indennizzo di € 3.000.000 per sinistro ed anno; scoperto 15% con il minimo di € 5.000,00 per sinistro.
 - Gelo:** limite di indennizzo di € 50.000 per sinistro e per anno; scoperto 10% minimo € 2.500 per sinistro.
- **Grandine su fragili:** franchigia di € 2.500.
- **Merci in refrigerazione:** franchigia di € 2.500.
- **Ricostruzione archivi:** franchigia frontale.
- **Inondazioni, alluvioni e allagamenti (modificare come segue):** 40% della somma assicurata per singola ubicazione e relativo contenuto con un massimo risarcimento di € 2.500.000 per sinistro/anno assicurativo e per il complesso delle ubicazioni assicurate. Scoperto 15% con il minimo di € 50.000 per singola ubicazione. Sottolimito per gli allagamenti di € 250.000 e Franchigia di € 15.000.

- **Terremoto (modificare come segue):** 40% della somma assicurata per singola ubicazione e relativo contenuto con un massimo risarcimento di € 1.500.000 per sinistro/anno assicurativo e per il complesso delle ubicazioni assicurate. Scoperto 20% con il minimo di € 50.000 per singola ubicazione.
- **Fenomeno elettrico:** franchigia di € 2.500.
- **Danni da acqua (condotta e piovana):** franchigia di € 2.500.
- **Ricerca e riparazione danni da acqua:** franchigia di € 1.000.

➤ *Inserire:*

Crollo e collasso strutturale: limite di indennizzo per sinistro e per anno di € 250.000; franchigia di € 25.000.

➤ *Precisare inoltre che per le seguenti garanzie:*

eventi socio-politici, terrorismo e sabotaggio, eventi atmosferici, neve, ghiaccio, gelo, smottamenti, franamenti, cedimenti del terreno: **il limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo è a valere in aggregato per il complesso delle ubicazioni assicurate.**

SEZIONE FURTO

- **Furto enti ad impiego mobile:** franchigia € 500.
- **Furto, Rapina, Estorsione di Valori a Primo Rischio Assoluto:** relativamente ai valori ovunque posti prevedere uno scoperto 10% con il minimo di € 500. Fermo il resto.